

Con il patrocinio di



In collaborazione con la Commissione di Studio
Formazione professionale dell'ODCEC di Paola

DICHIARAZIONE DEI REDDITI: UNICO E REDDITO D'IMPRESA

Praia a Mare, 11 maggio 2009

A cura di

Dott. Amedeo SACRESTANO

Dottore Commercialista, Docente di teoria e tecnica della valutazione d'azienda all'Università degli Studi di Teramo - Pubblicista de "Il Sole 24Ore"

Con il contributo di



Gli incentivi fiscali per la ricerca, gli investimenti e le assunzioni

Legge n. 296/2006, art. 1 – Credito di imposta per la ricerca (commi 280-283)

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009, alle imprese è attribuito un **credito d'imposta nella misura del 10%** dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale, in conformità alla vigente disciplina comunitaria degli aiuti di Stato in materia.

La misura del 10% è elevata al 40% qualora i costi di ricerca e sviluppo siano riferiti a **contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca**.

La percentuale è stata innalzata al 40% dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 66). La norma istitutiva aveva, infatti, previsto un'intensità di aiuto del 15% in presenza di contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta i **costi non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per ciascun periodo d'imposta.**

Nella versione originaria, la soglia era fissata a **15 milioni** di euro. L'incremento è stato disposto dalla legge finanziaria per il 2008 (art. 1, comma 66).

Il credito d'imposta deve essere **indicato nella relativa dichiarazione dei redditi**. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'IRAP, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, **ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive** dovute per il periodo d'imposta in cui le spese sono state sostenute; **l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione** ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, **sono individuati gli obblighi di comunicazione a carico delle** imprese per quanto attiene alla definizione delle attività di ricerca e sviluppo agevolabili e **le modalità di verifica ed accertamento** della effettività delle spese sostenute e coerenza delle stesse con la disciplina comunitaria.

La Finanziaria per il 2008 (legge n. 244/2007, art. 1, comma 66) ha **abrogato il comma 284**, che subordinava l'efficacia dei commi da 280 a 283, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

L'intervento è stato conseguenza della decisione della Commissione dell'11 dicembre 2007 (n. 6042 def.), con cui la stessa ha comunicato, in virtù della nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato a favore della ricerca, sviluppo e innovazione, **che il credito di imposta non costituiva un aiuto di stato** e, pertanto, non era sottoposto alla disciplina dell'art. 87 del Trattato UE.

Le modalità di applicazione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo sono state determinate con decreto del Ministero dello Sviluppo economico n. 76 del 28 marzo 2008. Chiarimenti sono stati forniti con circolare n. 46/E del 2008.

In base al decreto del 27 marzo 2008 **sono ammissibili**, nel limite massimo di spesa annuale fissato a 50 milioni di euro, le spese per il personale tecnico e di ricerca, gli strumenti e le attrezzature di laboratorio, i fabbricati e i terreni, la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, i servizi di consulenza, le spese generali (10% dell'importo delle spese del personale) e i costi sostenuti per l'acquisto di materiali, forniture e prodotti analoghi.

I costi relativi alle attrezzature e strumenti e quelli per i fabbricati e i terreni sono agevolabili nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo (dovranno essere considerate le quote di ammortamento).

A carico dell'impresa beneficiaria è previsto l'**obbligo** di indicare, nell'apposita sezione della dichiarazione annuale dei redditi, il **prospetto dei costi** sulla base del quale è stato determinato il beneficio spettante.

È necessario conservare tutta la **documentazione utile a dimostrare l'ammissibilità e l'effettività delle spese sostenute**: fatture, fogli di presenza del personale impiegato, dichiarazione relativa al periodo di utilizzo delle attrezzature, degli strumenti e dei fabbricati.

Tale documentazione dovrà essere predisposta annualmente entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi e dovrà essere controfirmata da un **revisore dei conti o professionista iscritto all'albo** (dei revisori, dei dottori commercialisti ed esperti contabili, dei consulenti del lavoro) o dal **responsabile del centro di assistenza fiscale**.

Novità introdotte dal decreto legge anti-crisi

Il comma 1 dell'art. 29 del d.l. n. 185/2008 estende la normativa sul monitoraggio dei crediti di imposta prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 5, del decreto legge n. **138 del 2002** (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 178 del 2002) a tutti i crediti di imposta vigenti alla data di entrata in vigore del decreto, tenendo conto degli oneri finanziari previsti in relazione alle disposizioni medesime.

*Il decreto-legge n. 138/2002, all'articolo 5, ha introdotto una specifica disciplina in materia di fruibilità delle agevolazioni concesse in forma di credito d'imposta, sancendo il principio generale in base al quale i soggetti interessati hanno diritto di fruirne **fino all'esaurimento delle disponibilità finanziarie appositamente stanziare** per ciascuna forma di intervento.*

Il decreto legge anticrisi ha, quindi, fissato **gli stanziamenti annui di risorse** da destinare al credito di imposta in ricerca, pari a 375,2 milioni di euro nel 2008, 533,6 milioni di euro nel 2009, 654 milioni di euro nel 2010 e 65,4 milioni di euro nel 2011.

A partire dal 2009 trova, quindi, applicazione la nuova disciplina per fruire del bonus fiscale. In particolare:

a) per le attività di ricerca che, sulla base di atti o documenti aventi data certa, risultano **già avviate prima del 29 novembre 2008** (data di entrata in vigore del decreto legge), le imprese dovranno inoltrare, per via telematica, all'Agenzia delle entrate, entro 30 giorni dalla data di attivazione della procedura informatica, a pena di decadenza dal contributo, un apposito formulario approvato dal Direttore dell'Agenzia; l'inoltro del formulario, in questo caso, vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito d'imposta;

b) per le attività di ricerca **avviate a partire dal 29 novembre 2008**, la compilazione del formulario da parte dei soggetti interessati ed il suo inoltro per via telematica all'Agenzia delle entrate vale come prenotazione dell'accesso alla fruizione del credito di imposta successiva a quella di cui al punto precedente.

Sulla base dei dati rilevati dai formulari pervenuti, esaminati rispettandone l'ordine cronologico di arrivo, l'Agenzia delle entrate **comunica telematicamente** e con procedura automatizzata ai soggetti interessati:

per le attività avviate precedentemente al 29 novembre 2008, un nulla-osta ai soli fini della copertura finanziaria; la fruizione del credito di imposta è possibile nell'esercizio in corso o, in caso di esaurimento delle risorse disponibili in funzione delle disponibilità finanziarie, negli esercizi successivi;

per le attività avviate a partire dal 29 novembre 2008, la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario, l'accoglimento della relativa prenotazione, nonché nei successivi 90 giorni l'eventuale diniego in ragione della capienza. In mancanza del diniego, l'assenso si intende fornito decorsi 90 giorni dalla data di comunicazione della certificazione dell'avvenuta presentazione. Si evidenzia, al riguardo, che l'istituto del silenzio-assenso è stato introdotto durante l'esame del disegno di legge alla Camera. La previsione originaria – quella ante conversione del decreto - contemplava la semplice comunicazione del nulla-osta entro 30 giorni dell'accoglimento della prenotazione.

I soggetti richiedenti devono esporre nel formulario, nel caso di attività avviate a partire dal 29 novembre 2009, in base alla pianificazione scelta, l'importo delle spese agevolabili da sostenere, a pena di decadenza dal beneficio, entro l'anno successivo a quello di accoglimento della prenotazione e, comunque, non oltre la chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2009.

L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nulla-osta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, nel rispetto di limiti temporali e, in ogni caso, nel rispetto di limiti massimi pari, in progressione, **al 30%, nell'anno di presentazione dell'istanza e, per la residua parte, nell'anno successivo.**

Con la conversione del decreto legge n. 185/2008 nella legge n. 2 del 28 gennaio 2009, è slittato il termine per la presentazione dei modelli, sebbene lo scorso 29 dicembre il Direttore dell'Agenzia delle entrate abbia già provveduto ad emettere il provvedimento di approvazione del modulo e le relative istruzioni per partenza della procedura telematica dal 29 gennaio.

La nuova norma ha disposto, infatti, che entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (e, quindi, non più del decreto legge), l'Agenzia dovesse approvare il formulario per la trasmissione dei dati, con la conseguenza che la procedura telematica venga attivata entro i 30 giorni successivi dall'adozione di tale provvedimento.

Il provvedimento in questione è stato emanato il 24 marzo scorso.

Chiarimenti sulla corretta applicazione del credito di imposta sono stati, inoltre, forniti con circolare n. 17/E del 17 aprile 2009.

Il formulario FRS deve essere presentato all'Agenzia delle entrate, esclusivamente in via telematica, utilizzando il modello e il software disponibile sul relativo sito www.agenziaentrate.gov.it, nei termini di seguito riportati:

- per le attività di ricerca avviate alla data del 28 novembre 2008, il modello FRS deve essere presentato, a pena di decadenza, **dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009 alle ore 24:00 del 5 giugno 2009**;
- per le attività di ricerca avviate a partire dalla data del 29 novembre 2008, il formulario può essere presentato a partire **dalle ore 10:00 del 6 maggio 2009**.

Attenzione, il formulario deve essere presentato dai soggetti che, a decorrere dall'anno 2009, intendono fruire dell'agevolazione. Non sono, pertanto, tenuti alla presentazione del formulario i soggetti che hanno sostenuto spese per attività di ricerca e sviluppo esclusivamente nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007 ed hanno interamente utilizzato entro il 31 dicembre 2008 il relativo credito maturato.

Art. 2, legge n. 244/2007 - Commi 539 – 548: Credito di imposta occupazione

La norma riconosce, per **gli anni 2008-2009-2010**, un **credito di imposta** pari a:

- ❑ **€ 333** per ciascun lavoratore assunto e per ciascun mese;
- ❑ **€ 416** per ciascuna lavoratrice assunta (rientrante nella definizione di **lavoratore svantaggiato** di cui al Regolamento Ce n. 2204/2002, art. 2, lettera f), punto xi) e per ciascun mese.

Soggetti beneficiari

I datori di lavoro che, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2008 e il 31 dicembre 2008, incrementano il numero di lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle **Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise** ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato che istituisce la Comunità europea.

**REGOLAMENTO (CE) N. 2204/2002 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2002
relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli
aiuti di Stato a favore dell'occupazione**

f) **«lavoratore svantaggiato»**, qualsiasi persona appartenente ad una categoria che abbia difficoltà ad entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, vale a dire qualsiasi persona che soddisfi almeno uno dei criteri seguenti:

.....

xi) qualsiasi donna di un'area geografica al livello NUTS II nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 % della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 % del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti;

Esclusioni

Sono esclusi i soggetti di cui **all'articolo 74** del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:

- gli organi e le amministrazioni dello Stato (compresi quelli ad ordinamento autonomo) anche se dotati di personalità giuridica;
- gli Enti Locali (Comuni, Province e Regioni);
- i Consorzi tra gli Enti Locali;
- le associazioni e gli enti gestori di demanio collettivo;
- le Comunità Montane.

Condizioni per l'accesso al credito di imposta

- a) I lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati **non abbiano mai lavorato prima** o **abbiano perso** o **siano in procinto di perdere l'impiego precedente** o siano portatori di *handicap* ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano lavoratrici donne rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera f), punto XI), del regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione;
- b) siano rispettate le prescrizioni dei **contratti collettivi nazionali** anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto al credito d'imposta;
- c) siano rispettate le norme in **materia di salute e sicurezza dei lavoratori** previste dalle vigenti disposizioni;
- d) il datore di lavoro **non abbia ridotto la base occupazionale nel periodo dal 1° novembre 2007 al 31 dicembre 2007**, per motivi diversi da quelli del collocamento a riposo.

Determinazione del credito di imposta

Il credito d'imposta è concesso **per ogni nuovo assunto, a partire dal 1° gennaio 2008 e fino a tutto il 31 dicembre 2008**, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Sono equiparati ai lavoratori dipendenti anche **i soci lavoratori di società cooperative.**

Le assunzioni con **contratto di lavoro a tempo parziale** danno diritto al bonus in **misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.**

L'incremento della base occupazionale, utile al fine del calcolo del credito spettante, va considerato **al netto delle diminuzioni occupazionali** verificatesi nelle società controllate o collegate, individuate ai sensi dell'art. **2359 del Codice Civile.**

La misura del credito è **calcolata mensilmente** ed è stabilita in rapporto all'incremento della base occupazionale, calcolato come **differenza** tra il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese ed il numero dei lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007.

La media degli occupati nel periodo di raffronto, determinata come livello medio giornaliero dei lavoratori impiegati, va calcolata, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate (Circolare n. 48/E/2008), utilizzando la formula della **media aritmetica semplice**. Resta ferma la facoltà da parte del contribuente di impiegare una diversa metodologia, sempre sulla base di normali metodi statistici, comunque idonea a individuare il livello medio giornaliero dei lavoratori occupati.

Logicamente, il metodo di calcolo adottato va mantenuto per tutto il periodo agevolato.

La media calcolata andrà confrontata, mese per mese, con il numero dei lavoratori occupati alla fine del mese di riferimento.

La differenza tra tali valori fornisce l'incremento rilevante registrato.

L'agevolazione, invece, sarà data dal prodotto fra il credito d'imposta base (€ 333 in caso di assunzioni full time e € 416 in caso di donne) ed il minore fra l'incremento rilevante ed il numero di neo-assunti agevolabile.

Esempio

- Valore della media storica: **5 unità**
- Numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato in carico al datore di lavoro al 31 gennaio 2008: **8 unità**
- L'incremento rilevante: $(8-5) = 3$ unità
- Assunzioni dal 1° gennaio 2008: **2 lavoratori** dipendenti a tempo indeterminato in regola con i requisiti previsti dalla norma
- Minore dei valori fra l'incremento rilevante (pari a 3) ed i lavoratori neo-assunti (pari a 2): **2 unità**
- Il credito d'imposta spettante: **€ 333x2= € 666.**

Modalità di fruizione del credito di imposta

Il credito d'imposta va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione **ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.**

Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'IRAP.

Non rileva, inoltre, ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Cause di decadenza

Ai sensi del comma 545, il diritto a fruire del credito d'imposta decade:

- a) se, su base annuale, il numero complessivo dei lavoratori dipendenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, compresi i lavoratori con contratti di lavoro con contenuto formativo, risulta inferiore o pari al numero complessivo dei lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 ed il 31 dicembre 2007;
- b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
- c) qualora vengano definitivamente accertate violazioni non formali, e per le quali sono state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, alla normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente, ovvero violazioni alla normativa sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni, commesse nel periodo di applicazione delle disposizioni dei commi da 539 a 548, e qualora siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale ai sensi dell'articolo 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni decorrono i termini per dar luogo al recupero delle minori somme versate o del maggior credito riportato e per l'applicazione delle relative sanzioni.

Novità introdotte dal decreto legge milleproroghe (DL n. 248/2007)

È stabilito che

“Il credito d’imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Regolamento (CE) n. 2204/ 2002”



Regolamento di esenzione relativo all’applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato Ue agli aiuti all’occupazione

E’ abrogato il comma 548, dell’art. 2 della legge finanziaria per il 2008, che subordinava l’operatività del credito di imposta all’autorizzazione della Commissione europea.

Le modalità di accesso all’incentivo sono state definite con decreto del **Ministero dell’Economia e delle finanze del 12 marzo 2008**



Procedura per l'accesso


Il decreto ministeriale Ministero dell'Economia e delle Finanze del 12 marzo 2008 è stato introdotto l'obbligo di **invio di un'istanza preventiva** per l'accesso all'agevolazione.

La domanda dovrà essere presentata **a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui si verificano gli incrementi occupazionali e non oltre il 31 gennaio 2009.**

Per le assunzioni che sono state già effettuate dal 1° gennaio 2008 e fino al momento in cui è stata attivata la procedura telematica, il soggetto interessato doveva inviare l'istanza a partire dalla data di apertura della procedura (15 luglio 2008), fermo restando l'inoltro di successive richieste in caso di ulteriori assunzioni.

Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione, ed entro 30 giorni l'Agenzia ne comunica (sempre in via telematica) l'accoglimento nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno (pari a 200 milioni per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010).

Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 15 maggio 2008 è stato approvato il **modello d'istanza (mod. IAL)**, con le relative istruzioni, da utilizzare ai fini della richiesta di attribuzione del credito d'imposta.



Lo sportello è stato aperto a **partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008**. Le domande dovevano essere compilate utilizzando esclusivamente il prodotto di gestione denominato "CREDITOASSUNZIONI", reso disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

I FONDI SI SONO ESAURITI NEL MESE DI OTTOBRE 2008.

A carico dei soggetti che riceveranno la comunicazione di accoglimento dell'istanza, il decreto introduce un **ulteriore obbligo**.

I datori di lavoro dovranno inviare, a partire dall'1 febbraio e fino al 31 marzo di ogni anno (2009, 2010, 2011), la **comunicazione attestante** il rispetto di una delle condizioni fondamentali per il mantenimento del credito di imposta, ossia che il numero complessivo dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato e a tempo determinato, su base annuale, non risulti inferiore o pari al numero complessivo di lavoratori dipendenti mediamente occupati nel periodo 1 gennaio 2007 - 31 dicembre 2007.

La stessa comunicazione dovrà essere utilizzata per indicare l'eventuale minor credito spettante in relazione all'anno precedente e per quello in corso.

In caso di **mancato finanziamento per carenza di fondi**, il decreto prevede una sorta di **riapertura dei termini** dal 1° aprile al 20 aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010. I datori di lavoro esclusi negli anni precedenti, quindi, potranno presentare una nuova istanza telematica per l'attribuzione del credito di imposta fruendo di una prelazione sui fondi resi disponibili per l'annualità corrente.

Le agevolazioni IRAP

- Deduzione forfetaria dalla base imponibile;
- Deduzione aggiuntiva in ragione del numero di dipendenti impiegati;
- Deduzione delle spese del personale addetto alla ricerca;
- Deduzione aggiuntiva per l'incremento del personale dipendente;
- Deduzioni legate alla riduzione del cuneo fiscale.

Deduzione forfetaria

Si tratta di una **franchigia d'imposta** calcolata sulla scorta della base imponibile complessiva. L'obiettivo è di stabilire un'area di non tassabilità a beneficio diretto dei piccoli contribuenti.

La legge finanziaria per il 2008 ha modificato l'importo delle deduzioni.

Base imponibile	Deduzione 2007	Deduzione 2008	Deduzione 2008*
Fino a € 180.759,91	€ 8.000,00	€ 7.350,00	€ 9.500,00
Fra € 180.759,91 e € 180.834,91	€ 6.000,00	€ 5.500,00	€ 7.125,00
Fra € 180.834,91 e € 180.909,91	€ 4.000,00	€ 3.700,00	€ 4.750,00
Fra € 180.909,91 e € 180.984,91	€ 2.000,00	€ 2.375,00	€ 2.375,00

*** Per i soggetti di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) e c) del d.lgs. n. 446/97
(società di persone e imprese individuali)**

Deduzione aggiuntiva per numero di dipendenti

Si tratta di una deduzione applicata in ragione del numero di dipendenti impiegati, tenendo conto della loro tipologia contrattuale.

Sono esclusi dal computo:

- ✓ gli apprendisti;
- ✓ i disabili;
- ✓ i dipendenti in CFL.

La deduzione spetta nella misura di € 1.850 (2.000 per il 2007) per ogni dipendente, fino ad un massimo di 5.

La deduzione non spetta se i componenti positivi che partecipano al valore della produzione superano € 400.000.

Spese per personale di ricerca

La Finanziaria 2005 (L. 311/2004) ha introdotto, integrando l'art. 11, D.Lgs. 446/1997, con effetto a partire dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2004, la deducibilità, nella determinazione della base imponibile, del costo del personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.

L'agevolazione spetta per tutto il personale addetto alla ricerca, senza differenze per tipologia contrattuale e natura dell'attività di ricerca ("di base", "applicata" o "di sviluppo").

È necessario certificare la natura e l'effettività dei costi sostenuti.

Deduzione per incrementi occupazionali

I commi 4-*quater* e 4-*quinquies*, all'art. 11, D.Lgs. 446/1997 (introdotti dalla Finanziaria 2005), stabiliscono che i soggetti di cui alle lett. da a) ad e) dell'art. 3 del decreto istitutivo dell'IRAP potranno godere di un'ulteriore deduzione dalla base imponibile – in aggiunta a quelle già fruibili – per un importo annuale non superiore a € 20.000 per ogni nuovo dipendente assunto e che rappresenti un incremento del numero dei lavoratori in forza con contratto a tempo indeterminato, rispetto a quelli mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.

La detrazione opererà in ciascuno dei tre periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2004, con possibilità di riporto fino a tutto il 31/12/2008.

La deduzione, comunque, sarà applicabile entro i limiti del minore fra:

- ✓ l'incremento complessivo del costo del personale, classificabile nell'art. 2425, primo comma, lett. b), n. 9) e 14), c.c.;
- ✓ il costo realmente sostenuto per il neo-dipendente.

Deduzione per incrementi occupazionali: esempio

Anno 2006		Anno 2007	
Media occupati	15	Occupati al 31/12/07	17
		Assunti agevolabili nel 2007	2
		Deduzione teorica	€ 40.000 (€ 20.000 x 2)
		Costo del personale (1 ipotesi)	€ 185.000
Costo del personale 2006 (voci di cui all'art. 2425, co. 1, lett. b), numeri 9) e 14), c.c.)	€ 150.000	Incremento (1 ipotesi)	€ 35.000
		Deduzione effettiva (1 ipotesi)	€ 35.000*
		Costo del personale (2 ipotesi)	€ 195.000
		Incremento (2 ipotesi)	€ 45.000*
		Deduzione effettiva (2 ipotesi)	€ 40.000

* in entrambi gli esempi si è assunto un costo per il nuovo assunto superiore a € 20.000.

Deduzione per incrementi occupazionali: aree sottoutilizzate

Il D.L. 35/2005 prevede il rafforzamento degli sgravi, introdotti dalla Finanziaria 2005, nelle aree sottoutilizzate.

L'agevolazione ordinaria, pari a € 20.000,00 per ogni incremento occupazionale registrato, cresce nelle aree sottoutilizzate fino a tre volte tanto (€ 60.000,00) per le assunzioni effettuate nei territori di cui all'art. 87.3.c), Trattato UE e addirittura a cinque volte tanto (€ 100.000,00) nelle aree individuate dall'art. 87.3.a).

Deduzione per incrementi occupazionali: occupazione femminile

La Finanziaria 2007 (L. 296/2006), ad integrazione del contenuto dell'art. 11, D.Lgs. 446/1997, aggiunge i commi 4-sexies e 4-septies, coordinando le misure a riduzione del cuneo fiscale con quelle relative al mantenimento delle pari opportunità lavorative.

In caso di dipendenti di sesso femminile rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato – di cui al Regolamento (CE) 2204/2002 – troveranno applicazione i moltiplicatori 7 e 5 (invece che 5 e 3) a seconda dell'area di utilizzo.

L'intera maggiorazione spetta nei limiti di intensità, nonché alle condizioni previsti dal richiamato Regolamento CE.

Deduzione legata al cuneo fiscale

L'art. 11, co. 1, lett. a.2), prevede una deduzione forfetaria della base imponibile, pari ad € 4.600 (5.000 per il 2007), su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta.

Tale previsione non richiede l'assunzione di nuovi lavoratori, garantendo la fruizione del beneficio anche per i dipendenti già in carico al datore di lavoro.

Le differenze con la precedente deduzione per incrementi occupazionali sono sostanziali. Innanzitutto, l'applicazione della deduzione prevista dal nuovo comma 1, lett. a.2), dell'art. 11, non è sottoposta ad alcun limite massimo né in relazione ai componenti positivi prodotti dal contribuente né per il numero di dipendenti per i quali può essere goduta.

Inoltre, il cuneo fiscale risulta concedibile per i soli lavoratori dipendenti inquadrati a tempo indeterminato, mentre quella disposta dal comma 4 bis 1 ha un ambito oggettivo di riferimento più ampio, considerato che lo stesso si applica alla generalità dei lavoratori dipendenti.

Nel rispetto della politica di sostegno all'occupazione nelle aree del nostro Paese considerate in ritardo di sviluppo, la Finanziaria 2007 ha disposto, attraverso l'aggiunta del nuovo comma 1, lett. a.3) all'art. 11, l'applicazione della predetta deduzione in misura amplificata a favore dei contribuenti gravati da IRAP che provvedono all'impiego di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato presso unità locali dislocate nei territori regionali di **Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.**

In quest'ultimo caso, infatti, è possibile scontare la deduzione nella misura di € 9.200 (€ 10.000 nel 2007) – anziché € 4.600 (€ 5.000 nel 2007) – per ogni lavoratore impiegato.

La cumulabilità tra la misura di cui al punto a.2) e a.3)

Attenzione ai limiti massimi di applicazione della deduzione maggiorata. La norma **preclude la possibilità di cumulo fra la misura di cui al punto a.2) e quella di cui al punto a.3).**

Il contribuente, pertanto, dovrà scegliere se fruire dell'una o dell'altra deduzione.

Tale scelta, si impone in quanto la stessa lett. a.3) del comma 1 dell'art. 11 stabilisce che la deduzione maggiorata sia fruibile nei limiti della regola “de minimis”.

Accanto alla nuova deduzione forfetaria dalla base imponibile, la manovra per il 2007 ha previsto la possibilità per gli stessi soggetti gravati da imposta cui si applica lo sgravio sopra descritto, di computare fra gli elementi deducibili dal valore della produzione gli **oneri sociali, a carico dell'impresa o del lavoratore autonomo, versati per i lavoratori dipendenti impiegati a tempo indeterminato.**

Sono, pertanto, contemplati dalla previsione di legge i soli contributi assistenziali e previdenziali che riguardino i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Non possono, quindi, formare oggetto di deduzione i contributi calcolati a debito sui rapporti di lavoro dipendente a tempo determinato e quelli che gravano sui lavoratori parasubordinati.

La necessità di scelta

Art. 11, co. 4-septies: divieto di cumulo per lo stesso dipendente delle deduzioni di nuova introduzione con quelle già esistenti.

In particolare, la Finanziaria prevede l'incumulabilità delle disposizioni di cui al comma 1, lett. a), n. 2), 3) e 4) con quelle sancite ai commi 1, lett. a), n. 5), 4-bis.1, 4-bis, 4-quater, 4-quinquies e 4-sexies.

✓ **Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti (€ 5.000);**

✓ **Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti nelle aree svantaggiate (€ 10.000);**

✓ **Deduzione degli oneri sociali sul lavoro dipendente a tempo indeterminato.**



▪ **Deduzione forfetaria per lavoratori dipendenti (€ 2.000);**

▪ **Deduzione costo apprendisti, disabili, CFL o R&S;**

▪ **Deduzione per l'incremento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.**

Il credito di imposta per gli investimenti

Art. 1, legge n. 296/2006 (finanziaria 2007)

Comma 271. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 273, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni **Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise** ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, **a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006** e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, è attribuito un credito d'imposta automatico secondo le modalità di cui ai commi da 272 a 279. E' fatta salva la diversa decorrenza del credito d'imposta di cui al precedente periodo eventualmente prevista dall'autorizzazione di cui al comma 279.

La norma è stata così modificata dall'art. 10 bis del DL "Milleproroghe" (DL n. 248/2007), eliminando quanto aveva precedentemente stabilito la legge finanziaria per il 2008 (decorrenza dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007).

Misura del bonus investimenti

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla **Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013**.

Il bonus non è cumulabile con altri aiuti che abbiano ad oggetto gli stessi costi ammissibili, anche se erogati in regime *de minimis*.

Massimale per gli aiuti a finalità regionale 2007-2013



Regione	Piccola impresa	Media impresa	Grande Imprese
Calabria	60% (dal 1.1.07- al 31.12.10) 50%	50% (dal 1.1.07- al 31.12.10) 40%	40% (dal 1.1.07- al 31.12.10) 30%
Basilicata	50% 40% (dall'1.1.11 al 31.12.13)*	40% 30% (dall'1.1.11 al 31.12.13)*	30% 20% (dall'1.1.11 al 31.12.13)*
Campania	50%	40%	30%
Puglia	50%	40%	30%
Sicilia	50%	40%	30%
Sardegna	45% (dal 01.01.07 al 31.12.10) 35%	35% (dal 01.01.07 al 31.12.10) 25%	25% (dal 01.01.07 al 31.12.10) 15%
Molise e Abruzzo	35%	25%	15%
Molise e Abruzzo (art. 87.3.c) sostegno transitorio)	30% (dal 01.01.07 al 31.12.08)	20% (dal 01.01.07 al 31.12.08)	10% (dal 01.01.07 al 31.12.08)

* solo se nel 2010 il relativo Pil pro-capite non sia sceso sotto il 75% del Pil Ue-25 in base alla media triennale dei più recenti dati Eurostat.

Definizione della dimensione di impresa

Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE

Piccola e media impresa

Occupati: < 250

Fatturato annuo: ≤ 50 mln di €

Attivo di bilancio annuo: ≤ 43 mln di €

*Parametri
alternativi*



Piccola impresa

Occupati: < 50

Fatturato annuo: ≤ 10 mln di €

Attivo di bilancio annuo: ≤ 10 mln di €

*Parametri
alternativi*



Investimenti agevolabili

Sono agevolabili le acquisizioni, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di:

- a) **macchinari, impianti, diversi da quelli infissi al suolo, ed attrezzature varie**, classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale di cui al primo comma, **voci B.II.2 e B.II.3**, dell'articolo 2424 del codice civile, destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle aree territoriali di cui al comma 271.

Impianti e macchinari (Voce B.II.2)

- **Impianti generici** (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme);
- **Impianti specifici**;
- **Altri impianti** (quali forni e loro pertinenze);
- **Macchinario automatico e macchinario non automatico.**

Attrezzature industriali e commerciali (Voce B.II.3)

- **Attrezzature** (quali di officina, attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa);
- **Attrezzatura varia**, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinario, distinguendosi anche per un più rapido ciclo d'usura; comprende convenzionalmente gli utensili.

b) **programmi informatici** commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa, limitatamente alle piccole e medie imprese;

c) **brevetti** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva; per le grandi imprese, come definite ai sensi della normativa comunitaria, gli investimenti in tali beni sono agevolabili nel limite del 50 per cento del complesso degli investimenti agevolati per il medesimo periodo d'imposta.

Modalità di determinazione del credito di imposta

Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni agevolabili eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva.

Dal calcolo della base imponibile vanno esclusi gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

Per gli investimenti effettuati **mediante contratti di locazione finanziaria**, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; tale costo non comprende le spese di manutenzione.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 2 del decreto legge 3 giugno 2008 n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008 n. 129, possono beneficiare del credito d'imposta i soggetti che hanno presentato **il formulario contenente i dati degli investimenti agevolabili**, utilizzando il **modello FAS**, ed hanno ottenuto dall'Agenzia delle entrate il nulla osta alla fruizione del credito.

I soggetti ammessi al beneficio possono utilizzare il credito d'imposta, secondo le modalità previste dalla norma istitutiva, a decorrere dall'anno per il quale il credito è concesso.

Il credito d'imposta è utilizzabile per il versamento, mediante compensazione "interna", delle imposte sui redditi dovute, in acconto ed a saldo, per il periodo d'imposta in cui sono effettuati gli investimenti e per i periodi d'imposta successivi; l'eventuale eccedenza può essere fruita in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale l'investimento è realizzato.

Al credito d'imposta si applica, fino al 31 dicembre 2009, il limite di utilizzo introdotto dall'art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007.

La rappresentazione in UNICO 2009 SC

Quadro RU crediti di imposta

CREDITO DI IMPOSTA RICERCA E SVILUPPO

Al credito d'imposta per la ricerca non si applica il limite di utilizzo annuale introdotto dall'art. 1, comma 53, della citata legge n. 244 del 2007.

Nel rigo **RU80, sezione XVI**, devono essere indicati i costi sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione per attività di ricerca e sviluppo, sulla base dei quali è determinato l'ammontare del credito d'imposta spettante.

- Nella **colonna 1**, va indicato l'ammontare dei costi riguardanti il personale, limitatamente a ricercatori e tecnici impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo, specificando nella **colonna 2** l'ammontare dei predetti costi, già compresi dell'importo di colonna 1, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- nella **colonna 3**, si riporta l'ammontare dei costi riguardanti gli strumenti e le attrezzature di laboratorio impiegati nell'attività di ricerca e sviluppo, specificando nella colonna 4 l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 3, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;

- **nella colonna 5**, l'ammontare dei costi riguardanti i fabbricati per la realizzazione di centri di ricerca, specificando **nella colonna 6** l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 5, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- **nella colonna 7**, l'ammontare dei costi riguardanti la ricerca contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, specificando **nella colonna 8** l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 7, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- **nella colonna 9**, l'ammontare dei costi riguardanti i servizi di consulenza utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, specificando **nella colonna 10** l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 9, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- **nella colonna 11**, l'ammontare dei costi riguardanti le spese generali, specificando **nella colonna 12** l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 11, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- **nella colonna 13**, l'ammontare dei costi riguardanti i materiali, forniture e prodotti analoghi, utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo, specificando **nella colonna 14** l'ammontare dei predetti costi, già compresi nell'importo di colonna 13, riferiti a contratti stipulati con Università ed Enti pubblici di ricerca;
- **nelle colonne 15 e 16**, l'ammontare complessivo dei costi sostenuti nel periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione, riportando nella colonna 15 la somma degli importi delle colonne 1, 3, 5, 7, 9, 11 e 13 e nella colonna 16 la somma degli importi delle colonne 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14.

SEZIONE XVI

Ricerca e sviluppo
ex art. 1, comma 280,
L. 296/2006

		Ricercatori e tecnici		Atrezzature e strumenti di laboratorio		Fabbricati per centri di ricerca								
RU80	Costi per attività di ricerca e sviluppo	1	,00	2	,00	3	,00	4	,00	5	,00	6	,00	
		Ricerca contrattuale e brevetti		Servizi di consulenza		Spese generali								
		7	,00	8	,00	9	,00	10	,00	11	,00	12	,00	
		Materiali		TOTALE										
		13	,00	14	,00	15	,00	(di cui per contratti con Università/Enti)		16	,00			
RU81	Credito d'imposta spettante nel periodo											,00		
RU82	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione											,00		
RU83	Credito utilizzato ai fini			Ires		Irap		Compensaz. D.Lgs. 241/97						
				1	,00	2	,00	3	,00					
RU84	Credito d'imposta riversato											,00		
RU85	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)			1	,00	2	,00							

Nel rigo **RU 81** va indicato l'ammontare del credito maturato nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, in relazione ai costi sostenuti indicati nel rigo RU80. **Tale ammontare non può essere superiore all'importo del credito concesso.**

Nel rigo RU82, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione risultante dal rigo RU84 del Mod. UNICO 2008.

Nel rigo RU83, va indicato:

- nella **colonna 1**, l'importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell'IRES dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione;



- **nella colonna 2**, l'importo del credito di cui al rigo RU81 utilizzato in diminuzione dell'IRAP dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- **nella colonna 3**, l'importo del credito di cui al rigo RU82 utilizzato in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, mediante il codice tributo 6808.

Nel **rigo RU84** va indicato l'ammontare del credito di cui al rigo RU83, colonna 3, versato a seguito di ravvedimento nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni.

Nel rigo RU85, si evidenzia l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione. In particolare:

✓ **nella colonna 1**, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU82 e RU84 e l'importo indicato nel rigo RU83, colonna 3. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 successivamente alla chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;

✓ **nella colonna 2**, il credito residuo, relativo agli investimenti realizzati nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, risultante dalla differenza tra l'importo indicato nel rigo RU81 e la somma degli importi indicati nel rigo RU83, colonne 1 e 2. Tale credito è utilizzabile in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal mese successivo al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

CREDITO DI IMPOSTA PER NUOVE ASSUNZIONI

Il **credito di imposta per l'occupazione** va rappresentato nella **sezione XIX** del modello Unico 2009.

Si tratta di una **sezione pluricredito**, nella quale vanno indicati i crediti d'imposta aventi le medesime modalità di esposizione dei dati.

Modalità di compilazione

I soggetti beneficiari delle agevolazioni comprese nelle sezioni "pluricredito" dovranno compilare tante sezioni quanti sono i crediti di cui hanno fruito nel periodo d'imposta, riportando in ognuna di esse il codice identificativo del credito fruito (nel caso del credito di imposta per l'occupazione il codice identificativo è 55) ed i relativi dati.

In tal caso, dovranno indicare nell'apposito campo "Mod. N.", posto in alto a destra del quadro, il numero dei moduli compilati.

Si ricorda che il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241 del 1997, **mediante il codice tributo 6807.**

SEZIONE XIX

Assunzione detenuti

Mezzi antincendio e
autoambulanze

Software per farmacie

Rottamazione e acquisto
veicoli ex art. 1 commi da
224 a 236 L. 296/2006

Aggregazioni professionali

Misure sicurezza PMI

Misure sicurezza rivenditori
generi monopolioIncremento occupazione
ex art. 2 c. 539 L. 244/2007

Rottamazione veicoli 2008

Formazione superiore
internazionaleTassa automobilistica
autotrasportatori

Incentivi per il cinema

RU98	Codice credito	
RU99	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00
RU100	Credito d'imposta spettante nel periodo	,00
RU101	Credito d'imposta utilizzato in compensazione D.lgs. 241/97	,00
RU102	Credito d'imposta riversato	,00
RU103	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00

CREDITO DI IMPOSTA NUOVI INVESTIMENTI

La **sezione XVIII** deve essere compilata:

- ✓ dai soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che hanno realizzato gli investimenti nel 2007 e/o 2008 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito per l'anno 2008 e/o per l'anno 2009;
- ✓ dai soggetti con periodo d'imposta 2008/2009 che hanno realizzato gli investimenti negli anni 2007, 2008 e/o 2009 ed hanno ottenuto il nulla-osta alla fruizione del credito per l'anno 2008 e/o per gli anni 2009 e 2010.

SEZIONE XVIIINuovi investimenti
nelle aree svantaggiate
ex art. 1, comma 271,
L. 296/2006

	2007	2008
RU87 Costi complessivi	¹ ,00	² ,00
RU88 Costi agevolabili	,00	,00
RU89 Credito d'imposta spettante (utilizzabile dal 2008)	,00	,00
RU90 Credito d'imposta spettante (utilizzabile dal 2009)	,00	,00
RU91 Credito d'imposta spettante (utilizzabile dal 2010)	,00	,00
RU92 Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione	,00	,00
RU93 Credito d'imposta utilizzato ai fini Ires (Acconti)	,00	,00
RU94 Credito d'imposta utilizzato ai fini Ires (Saldo)	,00	,00
RU95 Credito d'imposta utilizzato in compensazione D.Lgs. 241/97	,00	,00
RU96 Credito d'imposta riversato	,00	,00
RU97 Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)	,00	,00

Nel rigo RU87, colonne 1 e 2, va indicato, in corrispondenza della colonna relativa al periodo d'imposta nel corso del quale è stato realizzato l'investimento, l'ammontare complessivo dei costi di acquisto o di costruzione dei beni ammessi a fruire dell'agevolazione.


Nel rigo deve essere riportato **il costo complessivo degli investimenti** effettivamente realizzati anche se il relativo credito d'imposta è utilizzabile solo in parte a decorrere dall'anno 2008. I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2008 devono riportare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d'imposta 2007, l'importo indicato nel rigo RU86, colonna 1, del Mod. UNICO 2008.

Nel rigo RU88, colonne 1 e 2, va indicato l'**ammontare complessivo dei costi agevolabili**, riferiti agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo RU87.

Il costo agevolabile è costituito dal costo complessivo delle acquisizioni dei beni agevolabili, decurtato degli ammortamenti dedotti relativi ai medesimi beni appartenenti alla struttura produttiva nella quale è stato realizzato il nuovo investimento. Sono esclusi dal computo gli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo d'imposta della loro entrata in funzione.

I soggetti che hanno indicato il credito nella dichiarazione dei redditi UNICO 2008 devono riportare nella colonna 1, relativa ai costi sostenuti nel periodo d'imposta 2007, l'importo indicato nel rigo RU86, colonna 2, del Mod. UNICO 2008.

Nel **righi RU89, RU90 e RU91**, colonne 1 e 2, va indicato l'**ammontare del credito d'imposta maturato** con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne **del rigo RU88**. Tale ammontare è determinato applicando all'investimento agevolabile i massimali di aiuto stabiliti dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2007-2013.



In particolare, vanno indicati:

❑ *nel rigo **RU89**, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo **RU88**, fino a concorrenza dell'importo fruibile a decorrere dall'anno 2008. La colonna 1 non deve essere compilata dai soggetti che hanno esposto il credito spettante nel rigo **RU86**, colonna 3, del Mod. **UNICO 2008**;*

❑ *nel rigo **RU90**, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del rigo **RU88**, fino a concorrenza dell'importo fruibile a decorrere dall'anno 2009. La colonna 1 non deve essere compilata dai soggetti con periodo d'imposta 2008/2009 che hanno esposto il credito spettante nel rigo **RU86**, colonna 3, del Mod. **UNICO 2008**;*

❑ *nel rigo **RU91**, colonne 1 e 2, l'ammontare del credito maturato con riferimento agli investimenti indicati nelle rispettive colonne del nel rigo **RU88**, fino a concorrenza dell'importo fruibile a decorrere dall'anno 2010. Il rigo deve essere compilato esclusivamente dai soggetti con periodo d'imposta 2008/2009 qualora il termine per il versamento dell'**IRES** a saldo cada nel 2010.*

Nel **rigo RU92**, colonna 1, va indicato l'ammontare del credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione, risultante dal rigo RU86, colonna 6, del modello UNICO 2008 (si evidenzia che se è compilata tale colonna non può essere compilato il rigo RU89, colonna 1).

Nel **rigo RU93**, colonne 1 e 2, va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui ai righi RU89, RU90 limitatamente ai soggetti con periodo d'imposta 2008/2009, e RU92 delle rispettive colonne, utilizzato in diminuzione dei versamenti degli acconti IRES dovuti per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Nel **rigo RU94**, colonne 1 e 2, va indicato l'ammontare del credito d'imposta di cui ai righi RU89, RU90, RU91 limitatamente ai soggetti con periodo d'imposta 2008/2009 qualora il termine per il versamento dell'IRES a saldo cada nel 2010, e RU92, delle rispettive colonne, utilizzato in diminuzione del versamento del saldo IRES dovuto per il periodo d'imposta cui si riferisce la presente dichiarazione.

Si evidenzia che i righi RU95 e RU96 non possono essere compilati.

Nel rigo RU97, colonna 1, va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU89, RU90, RU 91 e RU92 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti dell'imposta sui redditi dovuta per i periodi d'imposta successivi a quello nel quale sono stati realizzati gli investimenti nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale sono stati realizzati gli investimenti.

Nel rigo RU97, colonna 2, va indicato l'ammontare del credito residuo da riportare nella successiva dichiarazione, risultante dalla differenza tra la somma degli importi indicati nei righi RU89, RU90 e RU91 e la somma degli importi indicati nei righi RU93 e RU94. Tale credito è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi nonché in compensazione ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997 a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione.



**Zucchetti S.p.A.
Via Solferino, 1
26900 Lodi**

**Per informazioni:
e-mail: info@formaprof.it
tel. 0371/594.31.84 – 34.50
fax 0371/594.24.60
www.formaprof.it**

© Copyright by Zucchetti – 2009

I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.